



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

INFORMATIVA

Novità introdotte con Legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 12 “**Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025**” e con Legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 “**Legge di stabilità provinciale 2025**” e dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “**Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici**”, così come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (cd. Correttivo).

Il Capo VII della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 12 “**Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025**”, nonché la Legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 “**Legge di stabilità provinciale 2025**”, pubblicate sul B.U. n. 52 del 31/12/2024, straord. n. 1 (**entrata in vigore 1 gennaio 2025**) contengono disposizioni in materia di contratti pubblici.

Contestualmente, **in data 31 dicembre 2024 è entrato in vigore il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante le disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici**, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

Nella **prima parte** dell’informativa e per quanto concerne le disposizioni provinciali oggetto di intervento, si riporta il testo coordinato delle disposizioni così come risultanti dalla modifica normativa sopra citata, accompagnato da un breve commento. Le disposizioni o parti di esse oggetto di abrogazione sono indicate in barrato, mentre la nuova formulazione è indicata in grassetto.

Nella **seconda parte** del documento si riporta una sintesi dei principali istituti oggetto di modifica ad opera del decreto Correttivo che trovano applicazione anche in Provincia di Trento.

Eventuali domande e richieste di chiarimenti potranno essere formulate attraverso accesso alla piattaforma “L’Esperto risponde” disponibile al seguente link <https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/indexs.asp>. Si ricorda che i quesiti possono essere formulati esclusivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici. Le indicazioni per procedere alla registrazione sulla piattaforma sono rinvenibili al seguente link <https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/documenti/Istruzioni%20operative%20L'Esperto%20Risponde.pdf>

Si informa altresì che a breve sarà oggetto di opportuno aggiornamento la tabella recante “[Raccolta sistematica della normativa in materia di appalti e concessioni vigente in Provincia di Trento](#)” e, come di consueto, saranno messi a disposizione delle stazioni appaltanti, quale ausilio operativo, modelli di capitolato speciale d’appalto debitamente aggiornati.

PRIMA PARTE

LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2

Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

Art. 10

Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria

1. Prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione, l'amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto della progettazione; inoltre indica l'importo della spesa complessiva presunta, suddiviso in lavori, servizi e forniture.
2. Tutte le progettazioni garantiscono il rispetto dei seguenti principi:
 - a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;
 - b) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.
3. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o trattativa negli affidamenti degli incarichi tecnici previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, compreso il collaudo statico, si applica la normativa statale. Nel rispetto della disciplina statale, il regolamento può individuare forme di riconoscimento dell'attività di coordinamento della progettazione prestata dal professionista in caso di suddivisione in lotti.
4. omissis (abrogato)
5. omissis (abrogato)
6. omissis (abrogato)
7. omissis (abrogato)
- 7 bis. omissis (abrogato)
8. Gli incarichi di coordinatore per la sicurezza sono affidati a un soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori, a meno che il responsabile unico del progetto non ritenga opportuna la coincidenza tra queste figure. In tal caso il responsabile unico del progetto motiva l'affidamento dell'incarico, esponendo le ragioni a sostegno della scelta.
- 8 bis. omissis (abrogato)
- 8 ter. Al fine di garantire la qualità della prestazione, gli incarichi relativi ai servizi di ingegneria e architettura sono affidati di norma distintamente con riguardo alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza, **individuando la procedura di scelta del contraente in base al valore complessivo della singola prestazione**, in considerazione della natura, specificità e contenuto omogeneo di ciascuna prestazione.

Le modifiche in oggetto sono state introdotte con l'articolo 36 della legge provinciale n. 12/2024.

La previsione normativa di cui al **comma 8 ter dell'articolo 10** della l.p. 2/2016 precisa, al fine di garantire la qualità della prestazione, che gli incarichi relativi ai servizi di ingegneria e architettura sono affidati di norma distintamente con riguardo alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza, individuando la procedura di scelta del contraente in base al valore complessivo della singola prestazione, in considerazione della natura, specificità e contenuto omogeneo di ciascuna prestazione.

LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI

Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti

Art. 17 Progettazione

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola nel progetto di fattibilità tecnico-economica e nel progetto esecutivo, con i contenuti previsti dalla normativa statale e dal regolamento. Il primo livello di progettazione può essere omesso nei casi previsti dalla normativa statale.

1 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Questo comma si applica a decorrere dalla data prevista dalla normativa statale, salvi i casi in cui è già stato affidato l'incarico di progettazione o è già stata avviata la relativa procedura di affidamento. **Resta ferma l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dalla normativa statale con riguardo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.**

1 ter. Il comma 1 bis si applica ai lavori pubblici d'importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.

1 quater. La progettazione è sviluppata applicando i decreti ministeriali che definiscono criteri ambientali minimi per la progettazione ed esecuzione di opere e lavori pubblici vigenti alla data di affidamento dell'incarico relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica. A tal fine l'incarico relativo all'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica prevede espressamente il richiamo a questi decreti.

2. La verifica della progettazione è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa statale.

3. omissis (abrogato)

4. L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare il 20 per cento dell'importo complessivo posto a base d'appalto.

4 bis. Le somme accantonabili per imprevisti non possono superare il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori.

Le modificazioni in oggetto sono state introdotte con l'articolo 37 della l.p. 12/2024.

In base al disposto dei commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 17 vige l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per **lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2025.**

Per quanto non diversamente disposto, la disciplina va rinvenuta all'articolo 43 e nell'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023.

Sotto il profilo della disciplina transitoria, la norma provinciale prevede che le **progettazioni già affidate (o per le quali sia già stato avviato l'iter di affidamento) continuano ad essere regolate dalle disposizioni previgenti.**

In aggiunta a tale previsione trova altresì applicazione la disposizione transitoria statale contenuta nell'articolo 225-bis, comma 2 del Codice in base alla quale *“Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il*

documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7."

Al comma 1 quater si precisa che i criteri ambientali minimi (CAM) che trovano applicazione corrispondono a quelli vigenti alla data di affidamento dell'incarico relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica, secondo la disciplina dell'articolo 57, comma 2 del Codice.

Art. 35

Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, assicurando contestualmente l'esecuzione dei contratti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, questo articolo, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale e nell'esercizio della competenza in materia di contratti pubblici riconosciuta dallo Statuto speciale e dal decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici), prevede misure straordinarie in deroga all'ordinamento provinciale.
2. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), si applica alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avviate dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, nonché a quelle il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore di questo articolo. Questo comma si applica fino al 31 dicembre 2023 o alla data successiva individuata dalla normativa statale.
3. omissis (abrogato)
4. Fuori dei casi previsti dal comma 2 e anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali, **per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025** le amministrazioni aggiudicatrici valutano l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi. Per l'applicazione di questo comma si tiene conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti, il cui importo viene detratto dall'importo riconoscibile ai sensi di questo comma. Con linee guida la Provincia definisce le disposizioni necessarie all'attuazione di questo comma.
- 4 bis. Ai contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, nonché a quelli relativi agli impianti sportivi delle olimpiadi invernali 2026 e ad opere e lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle medesime si applicano l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e le altre misure statali finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.
5. Entro il 30 giugno 2022 la Provincia effettua un aggiornamento straordinario dell'elenco dei prezzi previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), in considerazione dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi successivamente alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento. Il nuovo elenco prezzi si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione; per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento che sono posti in gara entro il 30 settembre 2022 può essere utilizzato l'elenco previgente.
6. In considerazione degli effetti negativi degli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio sull'attuazione degli investimenti finanziati da contributi provinciali, la Giunta provinciale può autorizzare la revisione di progetti relativi a domande già presentate per la concessione di contributi stabiliti dalla normativa provinciale, anche dopo la scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle medesime e anche dopo l'adozione del provvedimento di ammissione o concessione del contributo o prorogare i termini previsti per la realizzazione o la rendicontazione. La Giunta provinciale determina criteri, condizioni, modalità e termini per

l'applicazione di questo comma, mantenendo invariati i requisiti previsti per l'accesso al contributo, la percentuale di finanziamento provinciale del progetto nonché la misura del contributo quale limite massimo.

6 bis. Alle rinegoziazioni di contratti relativi a lavori effettuate ai sensi del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione, nonché tutte le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024), una quota pari a 5 milioni di euro è destinata al finanziamento delle opere della Provincia in caso di insufficienza delle risorse previste dal periodo precedente. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023, nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui all'articolo 7, comma 6 bis, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni). Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma.

6 ter. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022, una quota pari a 5 milioni di euro è destinata a integrare i finanziamenti già assegnati per le opere degli enti locali in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023 nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui al comma 6 ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020. Con deliberazione della Giunta provinciale da adottare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono definite le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.

6 quater. In considerazione del carattere essenziale per il sistema sanitario provinciale dei servizi socio-sanitari a elevata integrazione sanitaria, erogati tramite le residenze sanitarie assistenziali (RSA), in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis la Provincia può finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa sostenuta per le rinegoziazioni di contratti effettuate ai sensi del comma 4 relativi a lavori su immobili destinati a RSA finanziati ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 1, della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità). Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.

6 quinquies. I commi 2 e 4 non si applicano ai contratti i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere d'invito sono inviate a partire dal 15 settembre 2023.

La modifica è stata introdotta con l'articolo 36 della l.p. 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di Stabilità).

Si estende l'applicabilità del meccanismo di **rinegoziazione** delle condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico del contratto **anche per l'anno 2025**.

Si ricorda che il meccanismo di rinegoziazione stabilito e disciplinato dall'articolo 35 della l.p. 6/2022 trova applicazione solamente ai contratti i cui bandi o lettere di invito sono stati pubblicati antecedentemente al 15 settembre 2023. Per i bandi pubblicati o le lettere di invito inviate a partire dal 15 settembre 2023 trova applicazione la disciplina recata dal Codice dei contratti con le specifiche disposizioni di cui agli articoli 9 e 60.

SECONDA PARTE

Si reca di seguito un'elencazione dei principali istituti su cui ha inciso il D.Lgs. 209/2024 (Correttivo) di modifica e integrazione del D.Lgs. 36/2023 che trovano applicazione nell'ordinamento provinciale:

- **NOMINA ESTERNA RUP**

Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti prive, nel proprio organico, di personale in possesso dei necessari requisiti, di nominare un RUP "esterno" tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. (articolo 15)

- **TERMINI PER AVVIO DELLE PROCEDURE DI APPALTO DI LAVORI**

Si stabilisce che tra l'approvazione del progetto da porre a base di gara e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire intercorra un termine massimo di tre mesi. (articolo 17 e allegato I.3)

- **PUBBLICAZIONE AVVISO PER AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

E' stato introdotto l'obbligo per le stazioni appaltanti di rendere noto attraverso pubblicazione sul sito istituzionale dell'avvio delle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia europea. (articolo 50, comma 2-bis)

- **RIDUZIONE STAND STILL**

Viene ridotto il periodo di stand still da 35 giorni a 32 giorni. (articolo 18, comma 3)

- **PROGETTAZIONE SEMPLIFICATA PER MANUTENZIONI**

I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'Allegato I.7 prescindendo dalla redazione del progetto esecutivo. (articolo 41, comma 5-bis)

- **PROGETTAZIONE PER SERVIZI E FORNITURE**

Si stabiliscono in modo espresso i contenuti della progettazione di servizi e forniture. (articolo 4-bis, allegato I.7)

- **ERRORI PROGETTAZIONE**

Viene previsto l'obbligo di introdurre, nei contratti per incarichi di progettazione, clausole espresse relative alle prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva. (articolo 41, comma 8-bis)

- **EQUO COMPENSO**

Viene attuato il principio dell'equo compenso negli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di cui all'articolo 8.

Per l'affidamento dei contratti di importo pari o superiore a 140.000 euro, si stabilisce che le stazioni appaltanti procedano all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei seguenti criteri:

- per il 65 per cento dell'importo posto a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso e costituisce pertanto una componente non ribassabile;
- il restante 35 per cento può essere assoggettato a ribasso. Resta fermo l'obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento (vedasi articolo 17 della l.p. 2/2016), ricorrendo ai metodi di calcolo dell'offerta economica definiti nell'allegato I.13.

Per i contratti di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nell'allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento. (art 41, commi 15-bis, 15-ter, 15-quater)

● **QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI PER ESECUZIONE**

Dal 1° gennaio 2025 diviene operativo il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti anche per la fase di esecuzione (allegato II.4).

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, servizi e forniture sono qualificate anche per l'esecuzione per i corrispondenti livelli di qualifica (articolo 8, comma 1, allegato II.4).

La possibilità di eseguire per livelli superiori a quelli di qualifica invece è valutata sulla base del possesso dei requisiti definiti al medesimo articolo 8, comma 2 e seguenti. In via transitoria le stazioni appaltanti, nelle more della presentazione delle domande di qualificazione, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. (articolo 13-ter, comma 2, allegato II.4)

Quale ulteriore previsione innovativa, le stazioni appaltanti sono tenute a monitorare dal 1° gennaio 2025 con cadenza semestrale il tempo medio che intercorre tra la data di presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto. Se il tempo medio rilevato risulta superiore a 160 giorni, le stazioni appaltanti sono tenute, pena l'applicazione di sanzioni, alla comunicazione ad ANAC di un piano di riorganizzazione. (articolo 11, comma 4-bis. allegato II.4)

● **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE NEI SERVIZI E FORNITURE**

Viene ampliato il periodo di riferimento utile per la comprova sia del requisito di capacità tecnico-professionale sia di capacità economico-finanziaria. In particolare si stabilisce che il requisito di capacità economico-finanziaria (fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto) deve essere maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti, mentre il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere maturato negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara. (articolo 100, comma 11)

Per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici viene precisato che i requisiti economico-finanziari "sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale

maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.” (articolo 40, comma 1-bis dell'allegato II.12). Si ritiene che tale alternativa sia lasciata alla scelta discrezionale dell'operatore economico.

- **REVISIONE PREZZI**

Viene rimodulata la disciplina delle clausole di revisione.

In particolare si chiarisce che la revisione prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Per quanto concerne i servizi e le forniture la variazione del costo deve corrispondere al 5 per cento del valore complessivo e la revisione opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. (articolo 60 e allegato II.2-bis)

Si stabilisce altresì, negli appalti di servizi e forniture, la facoltà di inserire nel contratto meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo all'indice inflattivo individuato. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi. (articolo 60, comma 2-bis)

L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Si precisa che per gli affidamenti di lavori la nuova disciplina trova applicazione a decorrere dalla data di adozione del provvedimento attuativo di cui al comma 4 dell'articolo 60. Fino a quel momento continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. (articolo 16, allegato II.12)

- **ACCORDI QUADRO**

Vengono introdotte alcune novità in materia di accordi quadro, in particolare relativamente alla necessità di inserire le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni nella decisione a contrarre in caso di ricorso dell'istituto, nonché alla necessità di indicare le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici in caso di accordo quadro multi-operatore senza riapertura del confronto competitivo. (articolo 59)

Con l'introduzione del comma 5-bis, poi, si introducono previsioni specifiche per far fronte all'eventuale disequilibrio contrattuale dei contratti attuativi.

- **CONSORZI**

Viene modificata la disciplina dei consorzi stabili, restringendo la portata del cd. cumulo alla rinfusa:

- per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la possibilità di computare i requisiti di capacità tecnica e finanziaria “cumulativamente in capo al consorzio” ancorché posseduti dalle “singole imprese consorziate”;

- per gli appalti di lavori invece, si delineano ora due ipotesi: nel primo caso, in cui il consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, il consorzio può ancora cumulare i requisiti posseduti in proprio con quelli posseduti dalle singole imprese consorziate; nella seconda ipotesi, in cui il consorzio esegue tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti devono essere “posseduti e comprovati” in proprio dalle consorziate indicate quali esecutrici. Queste ultime potranno eventualmente ricorrere all'avvalimento.

Si specifica altresì:

- il divieto espresso di partecipare a più di un consorzio stabile;

- che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati in proprio dal consorzio, con introduzione dell'obbligo di fornire specifica indicazione di tali requisiti nell'attestazione di qualificazione SOA;

- che anche i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

(articolo 67)

- **AVVALIMENTO PREMIALE**

In caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta (cd. avvalimento premiale), viene temperato il divieto di partecipare alla medesima gara per l'impresa ausiliaria e ausiliata nell'ipotesi in cui vi sia dimostrazione che non sussistono collegamenti tali da far presumere l'esistenza di un unico centro decisionale. (articolo 104, comma 12)

- **GARANZIE**

Si prevede che negli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee alle garanzie provvisorie e definitive non si applichino le disposizioni in tema di riduzione e aumenti di cui agli articoli, rispettivamente, 106, comma 8 e 117, comma 2. (articolo 53)

- **FVOE**

Si prevede che l'operatore economico debba autorizzare l'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico già in sede di gara. (articolo 35, comma 5-bis)

- **VERIFICA DEI REQUISITI**

A fronte del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o piattaforme digitali o banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante può disporre comunque l'aggiudicazione, dietro presentazione da parte dell'offerente di un'apposita autocertificazione. Resta fermo l'onere di concludere i controlli, i quali in caso di esito negativo danno luogo alle conseguenze puntualmente definite nella norma. (articolo 99, comma 3-bis)

- **TUTELA PMI**

Vengono introdotte diverse disposizioni a tutela delle piccole e medie imprese.

In particolare, in materia di subappalto, si prevede che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili venga subappaltato a piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono eventualmente indicare in offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni da subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

(articolo 119, comma 2)

Inoltre, si prevede la facoltà per le stazioni appaltanti, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, di dare luogo a procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie europee la cui partecipazione o esecuzione sia riservata a piccole e medie imprese che va ad aggiungersi alla previsione dell'articolo 31 della l.p. 2/2016. (articolo 61)

- **SUBAPPALTO**

In aggiunta alla previsione di cui al comma 2 dell'articolo 119 sopra menzionata, viene introdotto l'obbligo di inserimento di clausole di revisione prezzi nei contratti di subappalto.

Viene altresì specificato che per il subappalto del subappalto (cd. subappalto a cascata) trovano applicazione le disposizioni in materia di subappalto. (articolo 119, comma 17).

All'articolo 119, comma 20, poi, si sancisce la possibilità per i soli subappaltatori di utilizzare i CEL relativi alle prestazioni eseguite, limitando per l'appaltatore l'utilizzo dei lavori dati in subappalto nelle categorie scorporabili ai soli fini della dimostrazione della cifra d'affari complessiva (articolo 23, allegato II.12).

- **MODIFICHE CONTRATTUALI**

Con modifica all'articolo 120, comma 1, lettera c) vengono precisate le circostanze imprevedibili che consentono di dare luogo ad una modifica del contratto. (articolo 120, comma 1, lettera c)

Vengono poi specificati casi in cui le varianti sono considerate non sostanziali. (articolo 120, comma 7)

- **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO**

Vengono introdotte importanti modifiche relativamente alla procedura di valutazione delle proposte di partenariato pubblico-privato.

- **COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

Viene meno l'obbligo di costituire il CCT per servizi e forniture. Rimane obbligatoria la costituzione del collegio per lavori, inclusi quelli realizzati in partenariato pubblico-privato o concessione, di importo pari o superiore alle soglie europee. (articolo 215)

Si rileva altresì che in via transitoria è disposto che "le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione". (articolo 225-bis, comma 5)

- **ELIMINAZIONE ELENCO CATEGORIE SIOS E CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA**

Viene abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 in materia di specifiche categorie di lavori a qualificazione obbligatoria. (articolo 226, comma 3-bis)

Ne consegue pertanto che tutte le categorie dei lavori risultano ora a qualificazione obbligatoria.

In base al disposto dall'articolo 9 del regolamento di attuazione della lp 26/93: *“le voci delle lavorazioni del computo metrico estimativo sono aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:*

- a) la categoria prevalente;*
- b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;*
- c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle riferite a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali che superano la percentuale indicata dalla normativa statale. (cfr. articolo 40, comma 2, n. 9) allegato I.7)”.*

Le categorie SIOS vengono individuate caso per caso in base alla descrizione delle categorie contenuta nell'allegato II.12.

Resta in ogni caso fermo l'art. 30 comma 1 dell'all. II.12 al Codice, relativamente ai requisiti occorrenti ai fini della partecipazione alla gara (“Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”).

- **CLAUSOLE SOCIALI**

Si prevede l'obbligo di prevedere negli affidamenti di lavori e servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, specifiche clausole sociali volte a:

- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei ccnl nazionali e di territoriali di settore.

(articolo 57)

La disposizione trova applicazione anche in Provincia di Trento limitatamente a quanto non già diversamente disciplinato dall'art. 32 della l.p. 2/2016, in particolare in materia di individuazione del contratto di riferimento di cui al comma 1, clausola sociale per il cambio appalto ai sensi del comma 4 e seguenti e in materia di clausola sociale per favorire l'inserimento di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 32, comma 3.

Si precisa che la disposizione rinvia la definizione di meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate all'allegato II-3. (articolo 57, comma 2-bis) Poichè l'allegato II.3 rinvia la propria disciplina di dettaglio ad apposite linee si ritiene

che il medesimo, sino all'emanazione delle suddette linee guida, non possa trovare applicazione. Le linee guida già emanate con decreto 20 giugno 2023 (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2023) non si ritengono applicabili in quanto, seppur adottate ai sensi dell'allegato II.3, si riferiscono ai contratti riservati di cui all'art. 61 del Codice.

- **PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE**

Vengono riviste le misure delle penali che, per i lavori pubblici, risultano ora comprese tra 0,3 per mille e l'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale (vedasi il combinato disposto dell'articolo 126 Codice e dell'articolo 33 del capitolato generale lavori Decreto del presidente della provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg.).

Per gli appalti di servizi e forniture trova applicazione l'articolo 126 del Codice.

Negli appalti di servizi e le forniture, le stazioni appaltanti hanno facoltà di prevedere nel bando o nell'avviso di indizione di gara il riconoscimento di un premio di accelerazione, determinandone criteri per il riconoscimento e il relativo ammontare.

Per la disciplina del premio di accelerazione negli appalti di lavori vedasi la disciplina contenuta all'articolo 46 ter della l.p. 26/93 e all'art. 34 del capitolato generale (Decreto del presidente della provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg.).

- **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

È stata introdotta la possibilità per le stazioni appaltanti di includere nei documenti di gara uno schema di accordo di collaborazione plurilaterale per disciplinare forme, modalità e obiettivi della collaborazione tra le parti coinvolte nell'esecuzione di contratti di lavori, servizi o forniture.

L'accordo, che ha lo scopo di definire meccanismi di valutazione degli interessi privati e pubblici coinvolti nell'esecuzione degli appalti, per prevenire e ridurre i rischi e risolvere le controversie in maniera collaborativa, non sostituisce il contratto principale né gli altri contratti collegati, ma si affianca ad essi come strumento integrativo e complementare.

L'Allegato II.6-bis specifica i dettagli relativi alla struttura e ai contenuti dell'accordo di collaborazione.